

TAN

11/1/86

COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO

PROVINCIA DI TORINO

C. A. P. 10070 - Tel. 9278312 - 9276006

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO PUBBLICO CON AUTOVEICOLI
DA PIAZZA PER IL TRASPORTO DI PERSONE

- ART.1 -DISCIPLINA DEL SERVIZIO
ART.2 -DETERMINAZIONE DEL NUMERO, TIPO E CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE
ART.3 -LUOGO DI STAZIONAMENTO
ART.4 -STAZIONAMENTO DELLE AUTOVETTURE
ART.5 -STAZIONAMENTO AI TEATRI E LUOGHI DI SPETTACOLO
ART.6 -DETERMINAZIONE ORARI E TURNI
ART.7 -FUORI TURNO
ART.8 -SORVEGLIANZA SUL SERVIZIO
ART.9 -COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA
ART.10-LICENZA COMUNALE DI ESERCIZIO
ART.11-CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLA LICENZA
ART.12-TITOLI PREFERENZIALI
ART.13-IMPEDIMENTI AD OTTENERE LA LICENZA
ART.14-INIZIO DEL SERVIZIO
ART.15-DURATA DELLA LICENZA
ART.16-ASSENZE-SOSTITUZIONI NELLA GUIDA
ART.17-SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO
ART.18-TRASFERIBILITA' DELLA LICENZA
ART.19-PARZIALE RITIRO DELLE LICENZE
ART.20-VERIFICA E REVISIONE DEGLI AUTOVEICOLI
ART.21-SOSTITUZIONE DEGLI AUTOVEICOLI
ART.22-TARGA E NUMERO D'ORDINE
ART.23-TARIFFE
ART.24-TASSAMETRO
ART.25-TASSAMETRO GUASTO
ART.26-RECLAMI
ART.27-OBBLIGATORIETA' DEL SERVIZIO
ART.28-SOSPENSIONE DELLA CORSA
ART.29-DISPOSIZIONE DELL'AUTOVEICOLO NOLEGGIATO
ART.30-RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO
ART.31-DIRITTO AL SERVIZIO
ART.32-AUTOVETTURE FUORI SERVIZIO
ART.33-UTENTI DELL'AUTOVETTURA
ART.34-BAGAGLI
ART.35-DANNI
ART.36-PREZZO DEL SERVIZIO E DIRITTO AL PAGAMENTO
ART.37-OGGETTI DIMENTICATI
ART.38-APPLICAZIONE DELLA TARIFFA
ART.39-OBBLIGHI PER I CONDUCANTI DEGLI AUTOVEICOLI
ART.40-ATTI VIETATI AI TITOLARI ED AI CONDUCENTI
ART.41-ATTI VIETATI AGLI UTENTI DEL SERVIZIO
ART.42-DECADENZA DELLA LICENZA COMUNALE DI ESERCIZIO
ART.43-SOSPENSIONE DELLA LICENZA D'ESERCIZIO
ART.44-REVOCA DELLA LICENZA D'ESERCIZIO
ART.45-SANZIONI
ART.46-RITIRO TEMPORANEO DELLE LICENZE
ART.47-SINDACATO REGIONALE
ART.48-DISPOSIZIONI FINALI

Art.1

DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Per servizio pubblico da piazza si intende quello che viene,effettuato ad integrazione del trasporto pubblico collettivo,da titolari di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune,e viene esercitata con autovetture munite di Carta di Circolazione per tale servizio,ed immatricolate in conformità dell'articolo 58,4° comma del T.U.393 del 15.6.59.

Il servizio pubblico da piazza con autovettura,nell'ambito del territorio del Comune è disciplinato:

- a) dagli art.105 e 113 del T.U. n.1740 dell'8.12.1933,tenu-
ti in vigore dall'art.145,comma2°,del T.U.n.393 del 15
giugno 1959;
- b) dall'art.57,1° comma,2° punto,lettera a- del T.U.393 del
15.6.1959;
- c) dal T.U. n.393 del 15.6.1959 e dal relativo regolamento
di esecuzione n.420 del 30.6.1959;
- d) dall'art.121 del T.U. della legge di P.S.n.773 del 18.6.31;
- e) dal D.P.R. n.616 del 24.7.1977;
- f) dalle disposizioni del presente regolamento redatto se-
condo lo schema approvato con deliberazione del Consiglio
Regionale n.46/466 in data 1.10.1985.

Il Comune non assume responsabilità alcuna per l'eserci-
zio di tale servizio,limitandosi a disciplinarlo ai sensi di
legge con le disposizioni previste dal presente regolamento.

Il servizio si attua:

- a) con tariffa tassametrica fissata dalla Giunta Municipale
secondo quanto stabilito al successivo art.23;
- b) nei posti di stazionamento,a disposizione del pubblico,
stabiliti dall'Autorità Comunale,secondo quanto determina-
to al successivo art.3;
- c) con eventuali turni di servizio,secondo quanto stabilito
ai successivi art.6 e 7.

Art.3

LUOGO DI STAZIONAMENTO

Il Sindaco, sentito il parere delle Organizzazioni di Categoria, determina i luoghi della Città dove le autovetture debbono stazionare in attesa della richiesta del servizio ed il numero delle autovetture in sosta per ogni stazionamento.

Ogni luogo di stazionamento è indicato da apposita segnalazione orizzontale e verticale.

La scelta dei posteggi nei luoghi a ciò destinati è libera ai concessionari, nei limiti dei posti disponibili in ciascuno dei luoghi stessi.

Tuttavia gli incaricati della sorveglianza del servizio, quando debbano far rispettare speciali esigenze di ordine pubblico o di viabilità, possono far spostare temporaneamente in altra posizione limitrofa ciascuna autovettura oppure limitare il numero delle auto sostanti o vietate del tutto la sosta in una o più stazioni e può anche essere disposto che un certo numero di veicoli sia presente in qualsiasi ora in un determinato luogo.

Art.5

STAZIONAMENTO AI TEATRI E LUOGHI DI SPETTACOLO

Le autopubbliche possono approssimarsi ai teatri e ad altri luoghi di spettacolo, riunioni o pubblico divertimento un'ora prima della fine degli spettacoli, riunioni, ecc.

In tali casi le autovetture debbono collocarsi nel posto indicato dai Vigili Urbani e dagli agenti di P.S., secondo l'ordine di arrivo.

Art.7

FUORI TURNO

Sono considerati fuori turno gli autoveicoli quando:

- a) è scaduto il termine del turno di servizio;
- b) avvengono guasti all'autoveicolo, o il tassametro non funziona o funziona irregolarmente;
- c) vengono ritirate, durante il servizio, le licenze comunali di esercizio.

Gli autoveicoli fuori turno devono ritornare in rimessa immediatamente, con la bandierina del tassametro alzata e coperta con una foderina di colore scuro recante in bianco la scritta "FUORI SERVIZIO"

La foderina deve essere comunque sempre applicata quando, per qualsiasi motivo, l'autoveicolo debba cessare il servizio.

Quando l'autoveicolo è fuori turno non può fare nessuna corsa, da chiunque richiesta, esclusi i casi richiesti dagli incaricati della sorveglianza, da agenti della forza pubblica per il trasporto di persone ferite o colte da malcre nelle strade.

Le uscite fuori turno degli autoveicoli per i lavori di rimessa possono effettuarsi senza alcun permesso purchè non si trasportino persone e la bandierina del tassametro sia coperta con la prescritta foderina "FUORI SERVIZIO".

Gli ingaggi intrapresi durante il turno di servizio possono essere protratti anche fuori turno, purchè al momento di un eventuale controllo, dalla cifra segnata sul tassametro si possa desumere che l'ingaggio sia avvenuto durante l'orario di turno di servizio.

Art.9

COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA

E' istituita una Commissione Comunale Consultiva che dovrà essere sentita su tutte le questioni specificate negli art.10-11-18-21-44-47- del presente regolamento.

Essa è composta:

- dal Sindaco o dall'Assessore alla Polizia-Presidente-
- dai Rappresentanti del Consiglio Comunale
- da almeno due Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali del Settore
- dal Capo Ripartizione Polizia Urbana
- dal Comandante del Corpo dei Vigili Urbani
- dall'Ingegnere Capo della Ripartizione Ispettorato Circolazione e Traffico.

Partecipa alle riunioni un Rappresentante della Regione Piemonte.

Art.10

LICENZA COMUNALE DI ESERCIZIO

Per esercitare il servizio pubblico di autoveicoli da piazza occorre il possesso della licenza comunale di esercizio.

La licenza suddetta è rilasciata dal Sindaco in esecuzione di deliberazione approvata dal Consiglio Comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art.9 e in base all'art.2, per ogni autoveicolo ammesso al servizio con l'indicazione del tipo e caratteristiche dell'autoveicolo stesso.

L'assegnazione della licenza viene fatta in base ad una regolare graduatoria predisposta secondo i successivi articoli 11 e 12.

Art. 11

CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLA LICENZA

Chi intende ottenere la licenza comunale di esercizio per autovetture in servizio pubblico da piazza, deve presentare domanda in bollo diretta al Sindaco, nei termini di volta in volta stabiliti.

La domanda dovrà essere corredata, dai seguenti documenti:

- 1-certificato di residenza nel Comune;
- 2-patente di abilitazione alla guida ad uso pubblico prescritta dal D.P.R. 15.6.1959 n.393 art.80 e certificato di abilitazione professionale (CAP);
- 3-certificato dei redditi suoi e della moglie rilasciato dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette;
- 4-certificato di cittadinanza italiana;
- 5-certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria Agricoltura ed Artigianato per l'attività dei trasporti o certificato d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane ai sensi della legge n.860 del 25.7.1956;
- 6-certificato di buona condotta in data non anteriore a 3 mesi;
- 7-dichiarazione d'impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
- 8-dichiarazione che il servizio sarà effettuato da persone non affette da malattia deturpanti o contagiose o da altra malattia che impedisca l'esercizio del servizio;
- 9-documentazione di eventuali titoli di preferenza o di precedenza stabiliti dall'art.12 del presente regolamento;

L'interessato può sostituire le certificazioni di cui ai punti 1-6-7, con dichiarazione resa sotto la propria responsabilità a norma dell'art.2 della legge n.15 del 4.1.1968.

Il rilascio della licenza inoltre è subordinato:

- a) alla presentazione del certificato di iscrizione nel registro di cui all'art.121 del T.U. delle leggi di P.S. n.773 del 18.6.1931;
- b) all'esito favorevole di un colloquio del richiedente con la commissione di cui all'art.9, durante il quale dovrà dimostrare di conoscere la topografia, la toponomastica e le caratteristiche tipiche del centro abitato, le tariffe in vigore e le disposizioni del Regolamento per la parte che riguarda il servizio.

Art.12

TITOLI PREFERENZIALI

Nell'assegnazione delle licenze di esercizio godono di titoli preferenziali:

- a) chi abbia svolto specifica attività professionale nel campo degli autotrasporti di persona;
- b) che sia, in caso di persone fisiche, in possesso di titoli stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge per l'assunzione agli impieghi pubblici.

Nel caso di parità di titoli, l'assegnazione della licenza viene fatta tenendo conto della data della domanda o a giudizio dell'Amministrazione Comunale di altri elementi utili allo scopo.

Art.13

IMPEDIMENTI AD OTTENERE LA LICENZA

Non potranno ottenere la licenza:

- a) coloro che abbiano superato il limite di età di anni 60
60 alla data di presentazione della domanda;
- b) coloro che abbiano già ottenuto dal Comune analoga licen-
za in tempi precedenti;
- c) coloro che siano titolari,contitolari o comunque esercenti
di aziende commerciali,industriali o artigianali;
- d) coloro che risultino affetti da malattia o da invalidità
permanente pregiudizievoli al buon svolgimento del servi-
zio,da accertarsi a mezzo di visita medica da parte dello
Ufficiale Sanitario;
- e) coloro che siano incorsi in contravvenzioni per esercizio
abusivo di guida di autovettura in servizio pubblico da
piazza senza licenza comunale;
- f) coloro che abbiano subito condanne a pene restrittive del-
la libertà personale per reati comuni,esclusi i reati
colposi.

Art.14

INIZIO DEL SERVIZIO

Il richiedente dichiarato assegnatario della licenza comunale di esercizio, ha l'obbligo di iniziare il servizio entro due mesi dalla data di notificazione dell'assegnazione della licenza.

Detto termine potrà essere prorogato dal Sindaco per un adeguato periodo di tempo, qualora il mancato inizio dipenda da cause di forza maggiore debitamente accertate.

Prima di iniziare il servizio, il titolare della licenza dovrà fornire la prova di essere proprietario dell'autovettura mediante esibizione della Carta di Circolazione e del foglio Complementare e di aver contratto assicurazione, in forma e misura ritenute idonee, sui rischi derivanti da responsabilità civile per danni sia alle cose, sia alle persone investite o trasportate.

Ogni autovettura, prima di essere ammessa al servizio, sarà esaminata dalla Commissione di cui all'art.20, per l'accertamento della rispondenza alle caratteristiche fissate dall'Amministrazione Comunale.

Art.15

DURATA DELLA LICENZA

La licenza comunale di esercizio è rilasciata senza limitazioni di tempo, fatti salvi i casi in cui la licenza stessa potrà essere ritirata prima della scadenza secondo quanto previsto dagli art.19-42-43-44. Il titolare ha però l'obbligo di presentarla entro il mese di gennaio al visto di controllo del competente Ufficio Comunale, per il controllo annuale, unitamente ai necessari documenti che verranno richiesti dal Sindaco, ed ha l'obbligo di ritirarla entro il 31 marzo dello stesso anno.

Art.16

ASSENZE-SOSTITUZIONI NELLA GUIDA

Il titolare della licenza avrà diritto a farsi sostituire nella guida da un conducente autorizzato nei seguenti casi:

- a) per motivi di salute accertati dall'Ufficiale Sanitario. In caso di impedimento fisico per cui il titolare non potesse recarsi dall'Ufficiale Sanitario, l'impossibilità dovrà essere documentata ed il Comune si riserva di verificarne la fondatezza;
- b) per chiamata alle armi;
- c) per inabilità temporanea alla guida dell'autoveicolo in servizio pubblico da piazza;
- d) per sospensione cautelativa temporanea della patente di guida a causa di incidente stradale;
- e) per maternità;
- f) per documentati motivi famigliari, accertati dagli organi competenti.

In tutti i suddetti casi, il titolare dovrà valersi esclusivamente dell'opera di un unico conducente in possesso della licenza di cui all'art.15.

Quando l'interruzione del servizio è dovuta a lievi indisposizioni, e fino al massimo di 5 giorni, sarà sufficiente l'invio di dichiarazione scritta del Comune.

Il titolare che abbia la necessità di sospendere il servizio per oltre cinque giorni consecutivi, dovrà informare tempestivamente il Comune.

Qualora si verifichi la circostanza della sostituzione alla guida, il titolare dovrà fornire la prova di applicare nei confronti del conducente il C.C.N.L. della categoria o di usufruire di un familiare coadiuvante ai sensi della legge n. 860 del 25.7.1956.

Art.17

SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO

Per cariche elettive pubbliche, l'interessato potrà sospendere il servizio sino al termine del mandato stesso ed ha diritto ad essere sostituito alla guida.

TRASFERIBILITA' DELLA LICENZA

La licenza di esercizio è strettamente riservata alla persona del titolare.

Questi non potrà trasferirla ad altri, in nessuna forma e a nessun titolo, pena la revoca della licenza stessa.

Il Comune si riserva di consentire il trasferimento della licenza nei seguenti casi, volta per volta valutati dalla Commissione di cui all'art.9:

- 1) Quando il titolare per menomazioni delle facoltà fisiche sia soggetto al ritiro della patente di abilitazione alla guida o, comunque per grave malattia accertata dall'Ufficiale Sanitario, non sia più in grado di esercitare personalmente la concessione.
- 2) Quando il concessionario debba rispondere a chiamata alle armi per mobilitazione.
- 3) Quando il concessionario abbia compiuto 10 anni di attività continua con buona condotta o abbia superato l'età di 60 anni.
- 4) In caso di morte del titolare. In tale evenienza la licenza potrà essere trasferita alla vedova, ad un discendente diretto, quando questi chiedano, entro tre mesi dalla morte, di continuare l'esercizio. In caso di pluralità di richiedenti, la licenza viene attribuita a scelta del Comune secondo i criteri di idoneità e di bisogno. Il nuovo titolare potrà, entro un anno, trasferire la licenza ad altra persona. Qualora si tratti di discendente diretto minorenni, la sostituzione è consentita fino al raggiungimento dell'età consentita dalla legge per il conseguimento dell'abilitazione alla guida di autovettura in servizio pubblico da piazza.
In casi particolari di titolari conviventi con persona di sesso diverso e con questa non regolarmente coniugato, il trasferimento potrà essere effettuato a favore del convivente stesso, in assenza o rinuncia di diretti discendenti secondo quanto stabilisce il diritto di famiglia.

Art.19

PARZIALE RITIRO DELLE LICENZE

Le licenze comunali d'esercizio possono essere parzialmente ritirate con le modalità e per il numero da stabilirsi dalla Amministrazione Comunale quando occorre addivenire ad una trasformazione dei servizi o per altri motivi di pubblico interesse.

Nel caso si verifichi la necessità di ridurre il numero degli autoveicoli circolanti, la riduzione sarà attuata secondo criteri che saranno stabiliti con apposito provvedimento, sentite le organizzazioni di categoria del settore riconosciute a livello nazionale.

VERIFICA E REVISIONE DEGLI AUTOVEICOLI

Gli autoveicoli sono sottoposti, prima dell'ammisione al servizio e poi, una volta all'anno, a verifica da parte di una Commissione composta da:

n.2 incaricati del Comune;

n.2 rappresentanti sindacali di categoria prescelti tra le Organizzazioni riconosciute a livello nazionale.

Tali verifiche non possono comportare gli accertamenti di caratteri tecnici, riservati per legge all'Ispettorato della Motorizzazione Civile, da effettuare con la partecipazione della Regione Piemonte.

Ogni qualvolta detta Commissione ritenga che una autovettura non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione, dovrà informarne il Sindaco per la denuncia all'Ispettorato della Motorizzazione Civile, a sensi di legge, da inviarsi altresì alla Regione Piemonte.

Ove invece l'autovettura non corrisponda al dovuto stato di conservazione e di decoro, si procederà alla sospensione ed al temporaneo ritiro della licenza comunale. Qualora il titolare non provveda alla messa in efficienza od alla sostituzione dell'autovettura stessa, entro un termine non superiore a due mesi, incorrerà nel provvedimento di revoca.

Art.21

SOSTITUZIONE DEGLI AUTOVEICOLI

Non sono consentite sostituzioni di autoveicoli senza autorizzazione del Sindaco d'intesa con la Commissione di cui al precedente articolo 9

TARGA E NUMERO D'ORDINE

Le autovetture adibite al servizio pubblico da piazza, debbono essere munite, oltre che della targa prescritta dalle leggi, di altra targa portante la scritta in nero "SERVIZIO PUBBLICO" ed il numero d'ordine progressivo assegnato dalla Autorità Comunale; tale targa deve applicarsi all'esterno, in conformità di quanto disposto dalle norme di legge e deve ripetersi in modo appariscente nell'interno delle vetture, secondo apposito modello.

Le autovetture debbono avere altresì l'equipaggiamento completo previsto dalle norme di legge e regolamento (art.227 e 320 D.P.R. 30.6.1959 n.420 e art.105 T.U. 8.12.1933 n.1740).

Art.23

TARIFFE

Le tariffe e le condizioni di trasporto, graduate anche in relazione al numero delle persone e dei bagagli trasportati, per il servizio pubblico da piazza, sono fissate con deliberazione della Giunta Municipale da sottoporsi all'approvazione della Autorità Regionale.

I titolari delle licenze hanno l'obbligo di tenere costantemente esposti al pubblico, in modo ben visibile, nell'interno dell'autovettura, le tariffe e le condizioni di trasporto (art.105 del R.D.n.1740 dell'8.12.1931).

TASSAMETRO

Ciascuna autovettura deve essere munita di tassametro collocato in modo che sia agevole la lettura della registrazione da parte dell'utente e montato in modo tale che la bandierina sia facilmente visibile dalla strada, mentre un opportuno sistema di illuminazione deve garantire la visibilità della bandierina e del quadrante anche nelle ore notturne.

Il tassametro è sottoposto ad approvazione Comunale, deve essere regolato secondo le tariffe stabilite ai sensi dell'art. 23 e viene piombato a cura del Comune al quale è riservato in qualsiasi momento il diritto di controllo circa la regolarizzazione del funzionamento.

Gli organi di collegamento dell'apparecchio tassametrico devono essere opportunamente protetti e resi inaccessibili e inammovibili mediante un opportuno sistema di piombatura con sigillo del Comune.

Ciascun apparecchio tassametrico, nuovo, riparato o rimontato, prima di essere ammesso al servizio con la rispettiva vettura e piombato, deve venire sottoposto al collaudo da parte della Commissione di cui all'art.20.

Art.25

TASSAMETRO GUASTO

In caso di guasto al tassametro il conducente deve sospendere immediatamente il servizio e fare ritorno in rimessa ponendo i segnali d'uso di "fuori servizio".

Di quanto sopra lo stesso conducente deve poi dare tempestiva comunicazione all'Ufficio di Polizia Municipale.

Qualora il guasto avvenga mentre l'autoveicolo è noleggiato, il conducente dovrà condurre a destinazione il passeggero, riscuotendo il prezzo della corsa in base al percorso chilometrico effettuato.

Ove il conducente non sia il titolare della licenza, il titolare della stessa è responsabile in solido, con il conducente medesimo, del regolare funzionamento del tassametro, soltanto nel caso che sia provata la sua responsabilità.

Art.26

RECLAMI

Per consentire eventuali reclami dell'utente o la ricerca di oggetti smarriti, nell'interno dell'autovettura dovrà essere riportato il numero della licenza con apposita targhetta come da modello depositato presso il Comune.

Art.27

OBBLIGATORIETA' DEL SERVIZIO-ITINERARI

Il servizio pubblico da piazza è obbligatorio, alle condizioni stabilite dalla tariffa, per tutte indistintamente le vie, corsi, piazze e strade anche collinari, nell'ambito del territorio del Comune.

E' vietato esercitare, con veicoli adibiti a servizio pubblico da piazza, servizi particolari od a carattere continuativo concordati con clienti o ad itinerari fissi.

Il conducente, se non ricevono diverso ordine dall'utente, debbono seguire il percorso più breve per recarsi alla destinazione richiesta.

Art.28

SOSPENSIONE DELLA CORSA

Qualora per avaria dell'autoveicolo o per altri casi di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa, i passeggeri hanno diritto di abbandonarlo pagando solo l'importo corrispondente al percorso segnato dal tassametro.

Art.29

DISPOSIZIONE DELL'AUTOVEICOLO NOLEGGIATO

Quando i passeggeri, nel luogo di arrivo, intendano disporre ulteriormente dell'autoveicolo noleggiato, il conducente può concordare la somma da pagarsi per il tempo di attesa.

Art.30

RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o connessione a rilascio ed all'esercizio della licenza, fa carico esclusivamente ed interamente al titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune concedente.

Nei casi in cui sia stata consentita la gestione del servizio a mezzo di terzi ai conducenti degli autoveicoli, fanno carico le responsabilità personali, di carattere penale e civile, agli stessi derivanti per la qualifica rivestita.

Art.31

DIRITTO AL SERVIZIO

Le autovetture da piazza, sia quando sono sul luogo di ordinario stazionamento, sia quando non stazionano, non comandate, all'uscita di teatri, caffè, ecc. o presso le stazioni ferroviarie, o quando transitano con tassametro sul libero, sono considerate disponibili ed i conducenti devono servire immediatamente chi li richieda.

In nessun caso i conducenti possono rifiutare il servizio richiesto dagli agenti municipali o da altri agenti della forza pubblica, ne possono, anche se richiesti da cittadini privati, rifiutare il trasporto di persone ferite o colte da grave malore sulla pubblica via, eccettuati i casi manifesti o dichiarati di malattia pericolosa o contagiosa o di ubriachezza manifesta.

I servizi non rifiutabili e i danni da essi eventualmente derivati alle autovetture, in caso di insolvenza di privati, saranno pagati dal Comune.

Art.32

AUTOVETTURE FUORI SERVIZIO

Quando le autovetture non sono in servizio, o per compiuto orario o per guasti, non possono effettuare alcuna prestazione, salvo i casi di cui all'art.32, 2° comma.

Le vetture fuori servizio devono essere visibilmente segnalate al pubblico nel modo che verrà indicato dalla Commissione di cui all'art.20.

Art.33

UTENTI DELL'AUTOVETTURA

Sulle autovetture in servizio pubblico non debbono salire altre persone all'infuori dell'utente, delle persone che lo accompagnano o che da questi sono chiamate lungo il percorso.

Art.34

BAGAGLI

I conducenti sono obbligati a trasportare i bagagli dell'utente che non presentano pericolo di deterioramento dell'autovettura.

Per ogni collo previsto dalla tariffa, il conducente ha diritto di esigere la somma indicata dalla tariffa stessa.

Art.35

DANNI

Il titolare ha diritto al risarcimento dei danni che l'utente abbia cagionato all'autovettura.

Art.36

PREZZO DEL SERVIZIO E DIRITTO AL PAGAMENTO

Il prezzo del servizio è quello che risulta dal tassametro e dalla tariffa.

L'utente non è tenuto a pagare il prezzo del servizio se il tassametro non sia stato messo in funzione.

Se la corsa deve essere necessariamente interrotta per cause non imputabili al conducente, questi potrà esigere soltanto il prezzo segnato dal tassametro al momento della fermata.

I conducenti possono esigere la quota segnata dal tassametro e cessare il servizio quando i passeggeri scendano alla entrata di fabbricati i quali abbiano notoriamente più uscite, di teatri o di altri locali di pubbliche riunioni e nei luoghi nei quali non è consentita la sosta, salvo che i passeggeri, oltre la quota segnata dal tassametro, non depositino una somma da contrattarsi, per tenere a loro disposizione la vettura per il periodo di tempo ad essi necessario e concordato.

In caso di guasto del tassametro il conducente dovrà condurre il passeggero a destinazione, qualora questi lo esiga e paghi un compenso in proporzione al percorso effettuato.

Art.37

OGGETTI DIMENTICATI

Al termine della corsa i conducenti devono ispezionare diligentemente l'interno dell'autovettura e trovandovi qualche oggetto dimenticato, quando non ne possono dare immediata consegna al proprietario, devono consegnarlo entro 24 ore al Sindaco a mezzo dell'Ufficio Oggetti Rinvenuti presso la civica Ripartizione Polizia o di una sezione territoriale dei Vigili Urbani.

Art.38

APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

Il conducente non può pretendere, ne a titolo di mancia ne per alcun altro motivo, una somma maggiore di quella risultante dal tassametro e dalla tariffa.

Art.39

OBBLIGHI PER I CONDUCENTI DEGLI AUTOVEICOLI

I conducenti degli autoveicoli, nell'espletamento del servizio, debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere sempre un atteggiamento decoroso.

In particolare essi hanno l'obbligo di:

- a) conservare costantemente nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
- b) segnalare tempestivamente al competente Ufficio Comunale il cambiamento di domicilio o di rimessa;
- c) presentarsi regolarmente alle verifiche di cui all'art.14 e attenersi alle prescrizioni imposte dal Comune a seguito delle verifiche stesse;
- d) rispettare le tariffe ed assolvere agli altri obblighi sulle condizioni di trasporto;
- e) curare che il tassametro ed il contachilometri funzionino regolarmente;
- f) attenersi durante la sosta al posteggio alle particolari prescrizioni relativi alla sistemazione delle vetture in ciascun posteggio ed inoltre:
 - 1-allinearsi dietro ad altro autoveicolo nell'ordine di arrivo;
 - 2-fare avanzare la vettura verso la testa del posteggio ogni qualvolta, in seguito alla partenza di altre vetture, ciò sia necessario;
 - 3-non oltrepassare altre vetture ferme al posteggio, salvo il caso di assenza dei rispettivi autisti;
 - 4-non abbandonare la vettura;
 - 5-rispettare la norma che nei posteggi muniti di telefono la sorveglianza del medesimo ed il diritto alle ordinazioni telefoniche, spetta all'autista primo di posto;
 - 6-non lavare la vettura;
- g) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sorveglianza dei cittadini;
- h) visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dell'auto e, nel caso si reperisca un oggetto dimenticato dall'utente, depositare l'oggetto stesso all'Ufficio di Polizia Municipale, al più presto, per agevolarne la restituzione al proprietario;
- i) tenere a bordo dell'autoveicolo ed esibire, a richiesta, copia del presente regolamento.

Art.40

ATTI VIETATI AI TITOLARI ED AI CONDUCENTI

Ai conducenti degli autoveicoli è fatto divieto di:

- a) fare servizio, trasportando passeggeri, con il tassametro avente la bandierina posta nella posizione di "liber";
- b) esercitare servizi particolari concordati con i clienti o ad itinerari fissi;
- c) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che l'hanno noleggiato, anche nei periodi di sosta;
- d) negare il trasporto per un numero di persone comprese nel limite massimo dei posti consentito dalle caratteristiche dell'autoveicolo;
- e) portare animali propri nell'autoveicolo;
- f) deviare, di loro iniziativa, dal cammino più breve per recarsi nel luogo richiesto dal passeggero;
- g) chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tariffa o di quella concordata nel caso previsto dall'art.23; salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;
- h) fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
- i) abbandonare la vettura sul luogo di stazionamento senza giustificato motivo. Eventuali motivate assenze dovranno essere contenute in un limite massimo di 30 minuti e opportunamente segnalate;
- l) sdraiarsi sull'autovettura;
- m) fumare o mangiare durante la corsa;
- n) consumare pasti durante il posteggio stando nell'interno dell'autovettura;
- o) adibire l'autovettura alla vendita ambulante di merci ed al trasporto di masserizie ingombranti;
- p) fare servizio senza effettuare le segnalazioni ad esso inerenti;
- q) eseguire il lavaggio delle autovetture sul sito di stazionamento;
- r) stazionare in siti non designati a tale scopo salvo la facoltà prevista dall'art.5.

Art.41

ATTI VIETATI AGLI UTENTI DEL SERVIZIO

E' vietato agli utenti del servizio delle autovetture da piazza:

- a) aprire la portiera dalla parte della corrente di traffico;
- b) insudiciare o deteriorare l'autovettura e le sue apparecchiature;
- c) compire atti contrari alla decenza od al buon costume;
- d) distribuire oggetti a scopo di pubblicità o distribuire e vendere oggetti a scopo di beneficenza.

Salva la responsabilità civile, ai sensi di legge, ed il risarcimento dei danni causati all'autovettura, la inosservanza dei divieti previsti dal comma precedente, darà diritto al titolare ed al conducente dell'autovettura di interrompere la prosecuzione della corsa, e ove sia ritenuto necessario, di richiedere l'intervento degli agenti di Polizia.

Art.42

DECADENZA DELLA LICENZA DI ESERCIZIO

La licenza comunale di esercizio decade, oltre che nel caso di mancato inizio dell'attività, previsto dall'art.14, e nel caso previsto dal 4° comma, punto 4 dell'art.18, in seguito a:

- a) rinuncia da parte del titolare;
- b) morte del titolare, quando non si faccia luogo al trasferimento ai sensi dell'art.18;
- c) perdita da parte del titolare di uno dei requisiti prescritti dall'art.11, fatta salva, se nel caso, l'applicazione delle norme dell'art.18;
- d) sopravvenienza, nei confronti del titolare, di una delle cause ostantive o di impedimenti previsti dall'art.13;
- e) mancato rinnovo entro i termini stabiliti dall'art.15 salvo giustificato motivo.

La decadenza della licenza viene disposta dal Sindaco, in applicazione di conforme deliberazione adottate dal Consiglio Comunale.

Art.43

SOSPENSIONE DELLA LICENZA D'ESERCIZIO

La licenza comunale di esercizio può essere sospesa, per un periodo non superiore a 30 giorni nei casi di infrazioni di minore gravità per i quali non si dia luogo all'applicazione del provvedimento di revoca.

Il provvedimento di sospensione viene adottato dal Consiglio Comunale, sentite le locali Organizzazioni di categoria del settore, riconosciute a livello nazionale.

Art.44

REVOCA DELLA LICENZA D'ESERCIZIO

La licenza d'esercizio può essere revocata dall'Amministrazione Comunale, sentita la Commissione di cui all'art.9.

La revoca viene disposta nei seguenti casi:

- a) quando venga a mancare nel titolare qualcuno dei requisiti prescritti dal presente regolamento;
- b) quando il titolare si faccia sostituire nella guida della autovettura da persona sprovvista di licenza di conducente oppure quando la sostituzione avvenga al di fuori dei casi o senza l'osservanza delle modalità di cui all'art.16;
- c) quando, nonostante i richiami e le diffide, il titolare continui il servizio con l'autovettura in cattivo stato di manutenzione;
- d) quando ricorra la responsabilità del titolare nel mancato rispetto delle tariffe, nonché per manomissione del tassametro o per l'adozione di accorgimenti atti ad alterare il regolare funzionamento del medesimo;
- e) quando il titolare sia condannato per aver violato direttamente o favorito la violazione delle norme doganali o comunque l'evasione delle leggi tributarie e sanitarie;
- f) quando il titolare sia stato assoggettato a tre sospensioni della licenza nel periodo di un anno oppure a ripetute sospensioni per un tempo complessivo superiore a 50 giorni, nel periodo di cinque anni;
- g) quando il titolare abbia commesso o favorito in servizio atti contrari alla decenza;
- h) quando risulti che il titolare abbia trasferito il domicilio in altro Comune o intrapreso altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- i) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi, a pena restrittiva della libertà personale;
- l) per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.

Art.45

SANZIONI

Le infrazioni al presente regolamento sono punite a termini di legge Comunale e Provinciale, salvo le azioni penali ed il diritto dell'Autorità Comunale, previa contestazione degli addebiti, di revocare la licenza di esercizio o di sospendere la validità secondo le disposizioni degli articoli precedenti.

La revoca è deliberata dal Consiglio Comunale, la sospensione è disposta dal Sindaco, i provvedimenti di sospensione per periodi superiori a cinque giorni e di revoca sono adottati sentita la Commissione di cui all'art.9.

Art.46

RITIRO TEMPORANEO DELLE LICENZE

In caso di interruzione temporanea del servizio, le licenze di esercizio e quelle di conducente sono ritirate dal Sindaco.

Art.47

SINDACATO REGIONALE

Le deliberazioni del Consiglio Comunale relative al numero tipo e caratteristiche degli autoveicoli da adibire al servizio pubblico da piazza, nonché quelle concernenti eventuali modificazioni del presente regolamento, debbono essere sottoposte all'approvazione preventiva della Regione Piemonte, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni richiamate dall'art.1, che si avvarrà del parere dell'apposita Commissione Consultiva istituita con Deliberazione della Giunta Regionale.

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa richiamo alle disposizioni dei D.P.R.n.393 del 15.6.1959, n.420 del 30.6.1959, del T.U. n.1740 dell'8.12.1933 e loro varianti, modifiche e aggiunte successive, della legge comunale e provinciale e suo regolamento, nonché delle altre leggi e degli altri Regolamenti, in quanto possano, direttamente o indirettamente avere applicazione in materia.

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere vigore le norme di ogni altro Regolamento o disposizione precedentemente approvati.